

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1048/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2005

**che modifica il regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione <sup>(2)</sup> dispone che, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, i principi attivi non iscritti nell'allegato I vengano considerati come non immessi in commercio per l'uso come biocidi prima del 14 maggio 2000. Conseguentemente, i prodotti biocidi che contengono principi attivi che non figurano nell'allegato I non possono più essere immessi in commercio, a meno che non sia stata presentata la richiesta per la loro iscrizione nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, e sia stata ottenuta un'autorizzazione provvisoria a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della medesima direttiva. Tuttavia, gli Stati membri hanno rinvenuto un numero ristretto di principi attivi che non erano stati individuati e notificati prima delle scadenze fissate dai regolamenti (CE) n. 1896/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> e (CE) n. 1687/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, benché sia comprovata la loro presenza in prodotti biocidi immessi in commercio prima del 14 maggio 2000. Alcuni dei suddetti principi attivi rivestono importanza sotto l'aspetto socioeconomico o per la tutela della salute pubblica. Appare pertanto opportuno redigere un nuovo elenco di principi attivi che dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato fino al 1° settembre 2006.

- (2) Taluni principi che non rientrano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 sono utilizzati in prodotti di cui gli Stati membri ritengono sia comprovata la necessità fondamentale per ragioni sanitarie, di sicurezza e di protezione del patrimonio culturale, o che sono ritenuti indispensabili per il regolare funzionamento della società in mancanza di soluzioni alternative o sostituiti tecnicamente ed economicamente validi e accettabili sotto l'aspetto ambientale e sanitario. È opportuno pertanto introdurre un sistema per la richiesta di proroga del periodo di commercializzazione dei prodotti biocidi che contengono tali principi. Siffatta proroga potrà essere accordata agli Stati membri soltanto per richieste giustificate, e a condizione che la prosecuzione dell'uso di tali prodotti non dia adito a preoccupazioni per la salute umana e per l'ambiente e per i quali, eventualmente, siano in fase di sviluppo possibili alternative. La proroga potrà essere accordata soltanto fino al 14 maggio 2010.

- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, l'immissione in commercio di biocidi che contengono principi attivi non notificati o non notificati per la corretta categoria di prodotti deve cessare entro il 1° settembre 2006. Per alcuni principi o combinazioni di principio/tipo di prodotto che non sono stati ancora notificati, si riscontra ora un interesse da parte di operatori economici a preparare fascicoli completi ai fini della loro iscrizione nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE. Appare pertanto opportuno prevedere la possibilità di prorogare la scadenza per la commercializzazione di prodotti biocidi contenenti tali principi o combinazioni, nei tipi di prodotti interessati, a condizione che gli operatori interessati presentino fascicoli completi con congruo anticipo prima della data del 1° settembre 2006. Se i fascicoli saranno accettati dovrà essere accordata una proroga del periodo di commercializzazione di tali prodotti, nei tipi di prodotti interessati, fintanto che non sarà conclusa la valutazione dei fascicoli completi, che dovrebbe svolgersi parallelamente alla valutazione dei principi notificati per i tipi di prodotti interessati.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2032/2003.

<sup>(4)</sup> GU L 258 del 26.9.2002, pag. 15.